

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARIOTTI, CUTRERA, ACONE, FORTE, MARNIGA, GEROSA, MANCIA, INNAMORATO, FERRARA Pietro, CALVI, FOGU, PIERRI, ZANELLA, PIZZOL e SANTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1988

### Costituzione degli osservatori regionali sulla qualità delle acque marine e delle coste

ONOREVOLI SENATORI. – Il Mar Mediterraneo riveste un grande interesse per i diciassette Paesi che vi si affacciano, considerando le attività di lavoro, di vita, di turismo, di servizi che essi vi svolgono.

Questo mare è però particolarmente sensibile ad effetti inquinanti perchè mare chiuso, ricevente l'apporto di grandi fiumi come l'Ebro, il Rodano, il Po, il Tevere, con sole uscite nello stretto di Gibilterra e nel Mar Nero. Il lungo tempo di ricambio delle acque, 80-100 anni, lo rende molto vulnerabile ai fenomeni di inquinamento derivanti dagli scarichi domestici, da quelli industriali, dagli idrocarburi. Infatti attualmente nella zona tra Barcellona e Genova la popolazione estiva sale da 9 a 20 milioni; le sole industrie ubicate nel

Mar Ligure sono oltre 15.000 e 60.000 quelle sulle coste tirreniche, mentre la dispersione di idrocarburi in mare è valutata attorno alle 320.000 tonnellate all'anno.

Ne consegue la necessità di provvedere, come la stessa legislazione italiana ed accordi internazionali pongono, a valutare con attenzione i caratteri dell'inquinamento e gli effetti che questi producono sulla qualità delle acque e dei litorali nel tempo. Sono stati pertanto avviati, a livello internazionale, programmi di ricerca e monitoraggio, come quello previsto durante la conferenza di Barcellona del 1975 secondo il Piano di azione per la protezione del Mediterraneo e quelli facenti capo alla Comunità Europea, nei Paesi comunitari mediterranei.

Tali attività tuttavia sono ancora in fase iniziale.

Per quanto riguarda l'Italia occorre rilevare come, oltre a ricerche che istituti scientifici hanno condotto e conducono in zone particolari, la sola rete di monitoraggio esistente ed interessante la globalità delle coste sia quella relativa alla qualità delle acque di balneazione realizzata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dalle unità sanitarie locali, i cui dati sono raccolti ed elaborati dal Ministero della sanità.

Tale rete è però relativa alla sola costa adibita alla balneazione ed attuata su finalità esclusivamente sanitarie. In ogni caso essa, per i numerosissimi punti di prelievo controllato secondo metodologie definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, consente una massa rilevante di informazioni anche dal punto di vista delle tendenze in atto.

Un'altra rete di monitoraggio, non limitata alla fascia costiera ma che si estende sino a dieci chilometri dalla riva, è quella in fase di realizzazione a cura del Ministero della marina mercantile secondo il dettato della legge n. 979 del 1982 (Disposizioni per la difesa del mare). Tale rete è attualmente operante su tratti della costa adriatica.

Tuttavia queste reti operano mediante prelievi puntuali in zone prestabilite e analisi successive di tali campioni in laboratori appositamente attrezzati. Questo comporta i seguenti svantaggi:

- a) una attività di controllo molto onerosa, in termini sia di tempo che di risorse umane;
- b) le rilevazioni rivestono solo un carattere meramente puntuale, di «fotografia» dello stato di qualità delle acque in un istante noto;
- c) la correlazione dell'andamento dei parametri di qualità con altri parametri risulta complessa;
- d) gli archivi dei dati presentano difficoltà di manutenzione ed aggiornamento;
- e) possono sfuggire al controllo episodi minori e limitati nel tempo anche di rilevante significatività.

Per questi motivi negli ultimi anni stanno incontrando favore le stazioni automatiche di campionamento ed analisi delle acque, in

grado di operare in modo continuo registrando i dati rilevati. Stazioni di rilevamento di questo tipo, poste su boe e tra loro integrate, in grado di determinare parametri come Ph, temperatura, ossigeno disciolto, torbidità, salinità, clorofilla (i parametri che oggi la tecnica permette di analizzare in continuo), collegate ad un sistema informatico finalizzato alla archiviazione, alla gestione ed alla elaborazione dei parametri monitorati, consentiranno una valutazione continua e costante nel tempo dello stato di qualità delle acque marine e delle coste.

I vantaggi di un simile sistema, rispetto ad un controllo affidato a prelievi puntuali effettuati periodicamente, sono evidenziabili in:

- continuità di monitoraggio;
- elevato livello di automatizzazione sia nella raccolta che nell'elaborazione dei dati;
- tempestività delle segnalazioni.

Considerando l'importanza dei compiti affidati dalle leggi n. 319 del 1976 e n. 650 del 1979 (leggi Merli) alle Regioni e la difficoltà del loro espletamento, in assenza di elementi certi di conoscenza sulla dinamica dell'inquinamento e sulla sua influenza nell'alterare la qualità delle acque e le condizioni dei litorali, rendendo difficoltose sia la corretta pianificazione del risanamento che la sua verificabilità, abbiamo ritenuto opportuno avanzare il seguente disegno di legge per consentire alle Regioni (ed al Ministero dell'ambiente) di realizzare un sistema di monitoraggio in continuo, rappresentativo in ogni istante della situazione della qualità del mare e valutabile nel tempo.

Questa proposta copre, a nostro parere, il vuoto operativo che esiste tra gli obiettivi delle leggi Merli citate e gli strumenti concreti di indagine e di verifica necessari per progettare secondo le finalità indicate. Tale vuoto non è superato neanche dalla legge sulla difesa del mare n. 979 del 31 dicembre 1982 in quanto anch'essa prevede campagne periodiche che colgono efficacemente, come già detto, la fotografia di situazioni, ma che non rappresentano la dinamica e l'andamento preciso dei parametri di qualità nel tempo e che comunque non sono legate alla problematica ambientale delle Regioni.

Sulla base dei criteri anzidetti proponiamo la costituzione, a supporto dei compiti previsti dalle leggi Merli, di osservatori regionali sulla qualità delle acque marine e sulla condizione delle coste, basati su stazioni automatiche site in fondali significativi ed analizzanti in continuo i parametri di qualità tutt'oggi possibili delle acque (articoli 1, 4 e 5).

Gli articoli 2 e 3 definiscono gli obiettivi e le finalità degli osservatori (fondali di collocamento, distanza fra le stazioni, parametri da esaminare) sulla base delle esperienze scientifiche oggi in atto. Sono infine indicati i compiti dello Stato (modalità attuative del servizio, erogazione del finanziamento di spesa, modifiche delle stazioni), delle Regioni (presentazione e realizzazione dei progetti regionali con acquisizione delle stazioni, sotto la consulenza di enti scientifici) e delle province, che hanno compiti gestionali (articoli 6, 7 e 8).

Si prevede inoltre il collegamento diretto tra le rilevazioni degli osservatori e quelle periodiche del Ministero della marina mercantile,

sempre secondo la legge n. 979 del 31 dicembre 1982, nel servizio centrale di elaborazione dei dati previsto presso il Ministero dell'ambiente (articolo 9).

L'ultimo articolo determina le spese per il triennio 1989-1991 in lire 50 miliardi come impianto (40 miliardi per le stazioni, 5 miliardi per le spese di protezione, 5 miliardi per i ponti radio) e 25 miliardi per la gestione (comprese le spese di convenzione).

L'approvazione del presente disegno di legge consentirà certamente di arricchire in maniera puntuale la nostra conoscenza sullo stato di qualità del nostro mare, prevedere interventi efficaci per la sua difesa e per il suo risanamento, vigilare su tutte le situazioni di rischio per le sue acque. Inoltre sarà possibile anticipare linee ed orientamenti emergenti a livello europeo e già applicati in Nazioni del Nord Europa.

Ma, non ultimo, la difesa e la valorizzazione del mare saranno riconosciute come centrali per una politica di tutela del nostro ambiente di vita.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Osservatori regionali)*

1. Ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono costituiti presso le Regioni costiere gli osservatori regionali sulla qualità delle acque marine e delle coste.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. L'attuazione degli osservatori regionali sulla qualità delle acque marine e delle coste è finalizzata, oltre a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, alla conoscenza e alla valutazione della situazione antropica che induce impatto sull'ambiente marino, della situazione ambientale per le diverse componenti del sistema costiero, dei vincoli e della natura dei problemi ambientali locali, degli aspetti normativi e finanziari per la realizzazione e gestione degli interventi di disinquinamento.

## Art. 3.

*(Compiti)*

1. Compiti degli osservatori regionali sulla qualità delle acque marine e delle coste e per le altre finalità di cui all'articolo 2 sono:

- a) l'attuazione di archivi sistematici dei dati;
- b) la valutazione dell'andamento dei parametri di qualità, lo studio e la formulazione di progetti;
- c) la sorveglianza ambientale continua delle acque marine e delle coste e degli altri elementi del sistema ambientale;

d) l'esame del decorso di episodi particolari influenzanti la qualità delle acque marine, le coste e gli altri elementi del sistema ambientale;

e) la valutazione nel tempo della efficacia dei piani di risanamento.

#### Art. 4.

##### *(Caratteri dell'osservatorio)*

1. L'osservatorio regionale sulla qualità delle acque marine e delle coste viene realizzato mediante la installazione di stazioni automatiche di campionamento ed analisi delle acque marine, in grado di operare in modo continuo e di registrare i dati rilevati. Tali dati sono trasmessi ad un sistema centrale di elaborazione istituito presso il Ministero dell'ambiente.

#### Art. 5.

##### *(Stazioni automatiche di rilevamento)*

1. Le stazioni automatiche di rilevamento sono collocate di norma, e comunque tenendo conto delle situazioni specifiche, su fondali tra 10 e 15 metri, separate tra di loro da una distanza non superiore a 20 chilometri.

2. Tali stazioni determinano in continuo i seguenti parametri: ph, salinità, ossigeno disciolto, temperatura, torbidità, clorofilla, e ogni altro parametro significativo connesso con le finalità dell'osservatorio, anche rilevati attraverso apposite campagne periodiche di indagine.

#### Art. 6.

##### *(Competenze statali)*

1. Il Ministero dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, con proprio decreto, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede a determinare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) la quota spettante ad ogni Regione per le spese di impianto del servizio e, annualmente, per le spese di sua gestione;

b) la quota occorrente per la realizzazione del sistema centrale di elaborazione e quella successiva per la sua gestione;

c) le norme tecniche attuative di quanto previsto agli articoli 4 e 5;

d) modifiche od ampliamenti dei parametri di cui all'articolo 5, prevedendo le relative spese di ammodernamento e gli eventuali maggiori oneri di gestione.

#### Art. 7.

##### *(Competenze regionali)*

1. Le Regioni, entro sei mesi dal decreto di assegnazione dei fondi di cui all'articolo 6, provvedono all'approvazione di un progetto attuativo.

2. Contemporaneamente con lo stesso provvedimento individuano gli enti o gli istituti scientifici e di ricerca a carattere pubblico, come le università, cui affidare, mediante apposita convenzione, il compito del coordinamento scientifico regionale dei rilevamenti.

3. Entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto dovranno essere installate, a cura delle Regioni, le stazioni automatiche di rilevamento.

4. In caso di inadempimento di quanto previsto al comma 1, provvederà direttamente il Ministero dell'ambiente.

#### Art. 8.

##### *(Competenze locali)*

1. La gestione tecnica ed amministrativa delle stazioni automatiche di rilevamento è affidata alle province.

2. Le Regioni finanziano le spese relative attraverso la quota di gestione prevista ai sensi dell'articolo 6.

#### Art. 9.

##### *(Correlazione con altri servizi)*

1. Per coordinare le attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità delle acque marine ed alla conoscenza dei fenomeni

di inquinamento, i parametri determinati tramite le campagne periodiche di rilevamento a cura del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dovranno essere inviati anche al sistema centrale di elaborazione previsto dall'articolo 4.

Art. 10.

*(Finanziamenti)*

1. Il finanziamento degli osservatori regionali sulla qualità delle acque marine e delle coste è previsto con voce apposita sul bilancio annuale del Ministero dell'ambiente.

2. Per il triennio 1989-1991 è determinata una spesa di impianto di lire 50 miliardi ed una spesa di gestione di lire 25 miliardi.